

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici» (870), d'iniziativa del deputato Fusaro, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Petizione n. 25

(Esame)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN)	4, 6
DE SABBATA (PCI)	5
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ..	5
MURMURA (DC)	3
PASQUINO (Sin. Ind.), relatore alla Commissione	2
PAVAN (DC)	3
TARAMELLI (PCI)	3

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa del senatore Pavan e di altri senatori

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato» (843)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 7, 10
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ..	7

I lavori hanno inizio alle ore 11,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Eliminazione del requisito della buona condotta al fini dell'accesso agli impieghi pubblici» (870), d'iniziativa del deputato Fusaro, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione).

Petizione n. 25

(Esame)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici», d'iniziativa del deputato Fusaro, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché l'esame della petizione n. 25, avente lo stesso oggetto.

Prego il senatore Pasquino di riferire alla Commissione sul disegno di legge e sulla petizione in esame.

PASQUINO, relatore alla Commissione. Si tratta di un disegno di legge - accompagnato, come ha già detto il Presidente, da una petizione avente lo stesso oggetto, firmata da un certo numero di cittadini - volto all'abolizione di un requisito attualmente richiesto per l'accesso agli impieghi pubblici, cioè quello della buona condotta.

Credo che la motivazione di fondo che spinge in tale direzione sia soprattutto il fatto che l'accertamento dell'esistenza o meno della buona condotta è svolto su base sostanzialmente discrezionale da parte dei sindaci che vengono preposti a raccogliere le informazioni necessarie.

Nel dibattito svoltosi alla Camera dei deputati è emerso come si tratti non soltanto di discrezionalità, ma spesso di vera e propria arbitrarietà. Infatti attualmente o si verifica una non applicazione della norma, per cui in realtà non vengono raccolti i dati e semplicemente si rilascia a tutti i cittadini che lo richiedono il certificato di buona condotta, oppure si utilizzano spesso questi dati in maniera arbitraria, finendo per favorire, più spesso per sfavorire, certi cittadini. Non essendo chiari i criteri della buona condotta, questo requisito produce quindi sovente discriminazioni fra i cittadini.

Credo perciò che il disegno di legge al nostro esame sia sostanzialmente corretto nell'impedire che questo accada e che le clausole attualmente esistenti per regolare l'accesso agli impieghi pubblici siano sufficienti per garantire all'Amministrazione che coloro che saranno ammessi attraverso i vari concorsi siano sufficientemente qualificati dal punto di vista della legge per ricoprire questi incarichi.

Pertanto ritengo di poter esprimere parere favorevole su questo provvedimento che, già approvato dalla Camera dei deputati, se accolto anche dal Senato diventerà legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pasquino per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

MURMURA. Signor Presidente, anch'io sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge perchè mi sembra che le motivazioni addotte dal relatore possano pienamente convincerci dell'utilità e della serietà dell'abolizione di questa norma anacronistica, che poi non si sa a quale riferimento possa raccordarsi, rendendo così ulteriormente problematica l'attività di ricerca e di indagine sui cittadini.

PAVAN. Signor Presidente, anch'io sono favorevole all'abrogazione di questo requisito, anche perchè chi ha esperienza in materia deve riconoscere che è difficile non rilasciare a un cittadino il certificato di buona condotta - a meno che non abbia pendenze penali, ma allora non si ha più la competenza del sindaco o di chi lo sostituisce - che pertanto rischia di essere un documento fasullo.

Siamo in seconda lettura, quindi forse non vale la pena di apportare modifiche al testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, però sarebbe indubbiamente stato meglio non far riferimento - come invece si fa nel secondo comma dell'articolo unico - al numero 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo *status* degli impiegati civili dello Stato. Ci sono infatti molti ordinamenti come quello del parastato che non sono riferibili al suddetto numero 3), quindi forse sarebbe stato meglio varare in materia solo una norma generica, più pulita e adeguata, quale quella contenuta nel primo comma.

PRESIDENTE. Vorrei farle osservare, senatore Pavan, che alla fine del secondo comma del disegno di legge in esame si dispone che è abrogata «ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge».

PAVAN. Sì, signor Presidente, comunque ritengo che sarebbe stato meglio evitare un richiamo così puntuale come quello cui mi sono riferito, perchè superfluo e fonte di possibili equivoci.

TARAMELLI. Signor Presidente, prendo la parola per esprimere il consenso anche del nostro Gruppo in merito a questo disegno di legge che soddisfa l'esigenza di abrogare una norma inutile, lesiva dei diritti dei cittadini e che per molti aspetti spesso è stata adoperata in modo non del tutto corretto, e molte volte in modo discriminatorio.

Nel passato era in uso anche per aziende a partecipazione statale e altre ancora richiedere in modo surrettizio, se non un certificato di buona condotta, informazioni circa il comportamento politico, oltre che morale dei cittadini richiedenti un posto di lavoro.

Per queste motivazioni, anche a nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole sul provvedimento in esame.

BIGLIA. Signor Presidente, pur consapevole che la mia voce di dissenso rimarrà isolata, desidero ugualmente motivarla con due considerazioni.

La prima è la seguente. Abbiamo sentito dei rilievi, che sono da condividere, circa l'attuale, diciamo pure, discrezionalità, se non arbitrarietà, delle modalità di accertamento per il rilascio del certificato di buona condotta, però l'aver rilevato questo inconveniente non deve portare *tout court* all'abolizione dell'istituto, ma semmai a trovare i correttivi idonei per eliminare quella discrezionalità e quella arbitrarietà che sono state lamentate. Infatti l'istituto in sé potrebbe avere una sua utilità e un suo proprio valore, che non devono essere inficiati dal fatto che attualmente esso viene attuato in un modo che può essere, ripeto, discrezionale e arbitrario, o comunque fastidioso per chi deve rilasciare il certificato, specialmente nei piccoli centri.

La seconda considerazione è la seguente. Mi pare che il disegno di legge in discussione vada al di là di quelli che sono i suoi scopi dichiarati, perchè qui si dice in genere che «non può essere richiesto o comunque accertato il requisito della buona condotta», quindi non si tende soltanto ad eliminare l'opera del sindaco che deve o no rilasciare il certificato di buona condotta, ma si vuole anche togliere alla pubblica amministrazione il potere di accertare se il soggetto possieda o no questo requisito.

Qui si parla di impieghi pubblici, ma io mi chiedo se domani questa norma non possa essere generalizzata e a un certo punto, dovendosi per esempio arruolare qualcuno nell'Arma dei carabinieri, non si vieterebbe all'Arma di fare gli accertamenti che oggi compie per verificare l'esistenza di un requisito che può essere definito di «buona condotta». Certo, si tratta di un caso limite, sono consapevole anch'io dell'assurdità di questo esempio, ma lo pongo perchè quando certi principi si fanno strada poi questa strada viene proseguita in modo distorto rispetto agli scopi originari. Mi domando se domani si vorrà vietare ad apparati pubblici di ricorrere a quelli che sono attuali strumenti di difesa della correttezza della scelta di coloro che devono entrare nella pubblica amministrazione, intesa in senso lato, fermo restando che la buona condotta non è un requisito sufficiente, ma necessario e di base.

Per questi motivi esprimo parere contrario al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non c'è dubbio che in via interpretativa la tesi sia quella non della abolizione del potere certificatorio ma del requisito fino ad ora richiesto per l'accesso agli impieghi pubblici. Faccio osservare al senatore Biglia che ove ci fosse stata l'abolizione del solo potere certificatorio, ma fosse rimasto in capo alla pubblica amministrazione il potere di accertare e valutare, ugualmente avremmo avuto criteri arbitrari che confliggono col diritto di uguaglianza dei cittadini.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha dato parere favorevole a questo

provvedimento partendo da un concetto che è stato egregiamente espresso dal nostro Presidente di Commissione e cioè quello delle garanzie costituzionali del cittadino. Un apprezzamento soggettivo delle qualità di un cittadino non poteva assolutamente avere una validità giuridica a tutti gli effetti. Se si pensa che il certificato del sindaco, non ancorato a nessun elemento obiettivo, poteva addirittura vietare l'accesso al pubblico impiego si ha una idea di quanto fosse vulnerabile il principio costituzionale della tutela del cittadino.

È evidente, lo ha messo in luce il Presidente della nostra Commissione con l'abituale finezza di interpretazione giuridica, che abolendosi il certificato viene ad abolirsi ogni altra valutazione arbitraria del tipo di quel certificato. Ciò non significa che la pubblica amministrazione non possa accertare, su fatti obiettivi, le qualità di chi chiede l'ingresso nella pubblica amministrazione stessa; certamente una persona che è stata condannata per furto o rapina non sarà mai ammessa nell'ambito della pubblica amministrazione dove si maneggia denaro e quindi si rientra in una materia disciplinata diversamente che garantisce ugualmente la pubblica amministrazione dall'ingresso in essa di cittadini che non abbiano i requisiti che devono avere.

Il cittadino è tutelato nel senso che non è più di fronte ad un apprezzamento soggettivo, come tale opinabile, ma è di fronte a precisi dati di fatto dai quali non è possibile sfuggire perchè sono realtà oggettive che prescindono da quelle valutazioni che possono vulnerare il principio costituzionale della tutela del cittadino.

Queste sono le ragioni per le quali il Governo ha dato il suo assenso all'ulteriore corso di questa proposta per la quale richiede, quindi, l'approvazione.

Desidero anche chiarire al senatore Pavan che la seconda parte della norma chiarisce perfettamente tutti quei casi attraverso i quali si arriva in sostanza al rispetto del precetto costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico

Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non può essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della «buona condotta».

Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

DE SABBATA. Intervengo per dichiarazione di voto. Esprimo il consenso del Gruppo comunista, del resto già indicato dal senatore Taramelli, perchè con questo provvedimento si tutela la garanzia

costituzionale non solo dell'uguaglianza dei diritti ma anche della loro inviolabilità, che non può essere messa in dubbio da indagini o dichiarazioni arbitrarie sulla buona condotta. Per questo condivido anche l'osservazione che è stata fatta circa l'imprecisa formulazione del testo che meglio avrebbe potuto indicare l'abolizione di tutto ciò che riguarda la buona condotta: indagini, certificazioni ed effetti giuridici, per ogni situazione.

Questa legge riguarda tutto l'impiego pubblico ma la questione dovrebbe avere rilievo più vasto e riguardare ogni indagine rivolta a certificare la buona condotta.

Ci sono categorie di impiegati pubblici che hanno bisogno di particolari requisiti, ma questa è un'altra questione. Siano essi carabinieri o maneggiatori di denaro pubblico è chiaro che in questi casi, come insegna la Corte costituzionale, la specificità delle funzioni impone anche specificità di requisiti: sono proprio queste le condizioni che in questo caso realizzano l'uguaglianza.

BIGLIA. Ho già preannunciato il voto contrario; mi limito a precisare che io stesso sono sensibile ai problemi di costituzionalità che possono derivare dalla attuale regolamentazione di questo istituto ma ripeto che essere sensibili a questi problemi può indurre ad una nuova regolamentazione ma non all'abolizione dell'istituto. Sono invece contrario a questa abolizione perchè l'istituto può tener conto di requisiti che difficilmente potrebbero essere oggettivati da una legge e quindi essere sottratti ad una valutazione di carattere discrezionale.

Nel campo della pubblica amministrazione la discrezionalità è un concetto legittimo e non significa arbitrarietà ma è ricollegato a determinati fini e quindi un atto discrezionale, anche di valutazione, potrebbe essere sempre impugnato e costituire un presidio utile.

Faccio l'ipotesi che attualmente nel nostro ordinamento non è vietato a nessun cittadino di prendere il pullman tutte le sere da Milano, andare a giocare al Casinò di Campione e rientrare a notte tarda. Questa è una cosa che potrebbe essere valutata in modo negativo per chi, avendo il vizio del gioco, volesse accedere in istituti dove questo tipo di vita sregolata non potrebbe essere confacente.

Un conto è togliere ai sindaci l'imbarazzo e il potere di emettere questi certificati di buona condotta, che si potrebbe attribuire a soggetti diversi e con possibilità di impugnazione, e un conto è abolirli. Non possiamo bandire dal campo della pubblica amministrazione gli atti discrezionali e tale potrebbe essere un atto attribuito a soggetti diversi dai sindaci, per evitare inconvenienti. Secondo me stiamo sbrigando in modo troppo semplicistico un istituto che invece aspetti positivi ne può avere e che richiederebbe da parte nostra uno sforzo maggiore per regolamentarlo e non per sopprimerlo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa del senatore Pavan e di altri senatori;

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato» (843)

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici e alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan, Mancino, Colombo Vittorino (V.), Bernassola, Damagio, Fontana, Melandri, Pinto Michele, Di Lembo, Ferrara Nicola e Mezzapesa.

Sullo stesso argomento è iscritto all'ordine del giorno anche un disegno di legge governativo, dal titolo identico.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Prego il senatore Saporito di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo oggi al nostro esame il disegno di legge n. 843, presentato dal Consiglio dei ministri, e quello n. 328, d'iniziativa del senatore Pavan e di altri senatori, relativi entrambi alla disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli enti pubblici e alle amministrazioni dello Stato. Nei due testi viene riproposta la materia prevista nella precedente legislatura dal disegno di legge n. 2021, esaminato da questo ramo del Parlamento in seguito ad una mia relazione.

È un provvedimento urgente per cui mi auguro che la discussione, anche se approfondita, sia rapida e ci permetta di giungere il più presto possibile all'approvazione dell'articolato in quanto la materia in essi trattata riguarda alcuni casi di giustizia di tanti dipendenti che per effetto della legge n. 382, del 22 luglio 1975, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, del 24 luglio 1977, e anche di numerose leggi relative al riordino della materia sanitaria, sono stati trasferiti ad altri enti, soprattutto nelle Regioni e nei comuni.

Debbo riconoscere che vi è stata grandissima confusione in materia di disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza, che è dipesa soprattutto dalla diversità delle situazioni caratterizzanti i vari trattamenti dei singoli dipendenti. Si tenta di risolvere questa situazione con questo provvedimento che è d'indirizzo e di riordino della materia e con cui si cerca organicamente di definire questo settore e di offrire delle risposte non soltanto a coloro che stanno per andare in pensione, e che si trovano in una situazione di incertezza circa il destino finale del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma anche a coloro che sono

già andati in pensione e che aspettano di vedersi riconoscere il loro trattamento di fine rapporto di lavoro.

Il provvedimento del Governo è composto da dodici articoli (il dodicesimo riguarda la copertura finanziaria), segue il meccanismo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1979, n. 761, per quanto riguarda il personale sanitario, alla luce di quanto disposto dalla legge di riforma (n. 833 del 1978).

Il concetto di fondo è quello di assicurare al personale trasferito la tutela previdenziale nella forma della pensione propria dell'amministrazione degli enti di destinazione, con possibilità di opzione. Queste sono quindi le caratteristiche fondamentali previste dal disegno di legge che riporta più o meno i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 riguardano i destinatari, cioè l'area di applicazione delle norme ed i trattamenti di quiescenza sotto forma di pensione nella triplice prospettiva del trasferimento, rispettivamente, alle Regioni, agli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge sul parastato del 20 marzo 1975, n. 70, e allo Stato.

L'articolo 5 prevede il trasferimento alla gestione speciale costituita presso l'INPS, con decorrenza 1° luglio 1981, dei fondi integrativi di previdenza del personale dell'ENPAS, ENPDEDP, ENPALS ed ONIG. Questa gestione speciale viene affidata all'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro. Inoltre con l'articolo 5 si prevede anche il mantenimento dei trattamenti pregressi per quelli che hanno esercitato ed esercitano il diritto di opzione previsto appositamente da entrambi i disegni di legge al nostro esame.

Gli articoli 6, 7 e 8 riguardano i trattamenti di fine servizio in capitale, per i quali il personale trasferito conserva nelle amministrazioni di destinazione l'anzianità complessiva maturata fino alla data del trasferimento con conseguente regolarizzazione mediante il passaggio delle quote di indennità maturate alle amministrazioni di destinazione.

L'articolo 9 regola lo svincolo degli accantonamenti delle quote di indennità di fine servizio costituiti mediante polizza di assicurazione.

L'articolo 10 disciplina le modalità di versamento delle quote pregresse delle indennità di fine servizio di competenza del personale proveniente da enti privatizzati. Vi ricordo che il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 contiene alcuni articoli relativi agli enti che da pubblici diventano privati e che con successive norme sono state disciplinate le posizioni sul piano del trattamento di fine rapporto di lavoro e previdenziale dei dipendenti degli enti privati - quindi la privatizzazione - che rappresenta un caso diverso del passaggio del personale alle Regioni, allo Stato e ad altri enti pubblici per effetto di altri articoli del decreto del Presidente della Repubblica che ho menzionato.

Infine con l'articolo 11 si estendono i benefici previsti per i dipendenti statali al personale degli enti soppressi che all'atto della soppressione degli stessi fruiva di un trattamento equiparato ai dipendenti civili dello Stato e si introduce una specifica normativa volta a consentire, a domanda, l'inquadramento nel ruolo speciale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - del personale

degli enti soppressi attualmente utilizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro.

Ho illustrato in linea generale il contenuto del disegno di legge governativo al quale è analogo quello d'iniziativa del senatore Pavan e di altri senatori. Rimetto quindi il disegno di legge all'attenzione dei senatori osservando tuttavia che è necessario apportarvi alcune integrazioni. La prima integrazione riguarda una disposizione prevista nel disegno di legge n. 2021 della precedente legislatura e nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Pavan e di altri senatori che non è invece contenuta nel progetto di legge governativo. Questa disposizione concerne i dipendenti che in base al primo disegno di legge avevano diritto alla restituzione dei contributi versati ai fondi integrativi esistenti nei singoli enti soppressi, restituzione che, pure in presenza dell'opzione, costituisce un diritto acquisito, notoriamente riconosciuto al personale anche dalla magistratura del lavoro. Per questo motivo mi permetterò, quale relatore, di presentare un emendamento in questo senso.

Va inoltre riconsiderata, signor Ministro, tutta la materia affrontata nell'articolo 5 in base alle linee che si vanno determinando in materia di riforma previdenziale di cui lei stesso è a conoscenza. Nel momento in cui si è indirizzati ad una riforma della previdenza puntata sul livello di pensionamento integrativo, prevedere, come stabiliva il disegno di legge n. 2021 della scorsa legislatura, il trasferimento di tutti questi fondi all'INPS, ritengo che sia in contrasto sia con il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati sia con la bozza del progetto di legge De Michelis-Gaspari, nota alla stampa e a noi parlamentari. Quindi questo articolo 5 deve essere riconsiderato in quanto la materia dei fondi integrativi deve essere disciplinata in maniera diversa. Inoltre dovrò presentare, sempre all'articolo 5, alcuni emendamenti affinché il testo legislativo che risulterà dall'unificazione dei due progetti in discussione consenta la concreta attuazione dell'articolo 19 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978 che riguarda il personale dell'INPS e di altri enti in ordine all'utilizzo dei fondi integrativi.

C'è una proposta di legge presentata alla Camera dall'onorevole Cristofori, recante il numero 1808, che costituisce una specie di interpretazione autentica ed esprime il contenuto concreto dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978, che è la prima legge finanziaria.

Anche su questo punto mi permetterò di presentare degli emendamenti, così come formulerò emendamenti integrativi - immagino lo faranno anche altri colleghi - in ordine a specifici problemi attinenti i diversi livelli di destinazione dei trasferimenti. Mi risulta per esempio che qui nel Lazio ci sono alla Regione problemi riguardanti parecchie migliaia di persone che, con una norma di interpretazione, potrebbero essere risolti superando posizioni e interpretazioni restrittive del Ministero del tesoro.

Il relatore si permetterà poi, sentito l'intervento dei colleghi che prenderanno parte alla discussione generale, di presentare o accettare emendamenti tendenti a includere, nella normativa in esame, anche altri enti al momento non considerati, come ad esempio l'EISS - di cui

già ci occupammo nell'altra legislatura -, il cui personale è stato trasferito al Ministero del lavoro e alle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Saporito per la sua esposizione e, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO